



# Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta – Andria - Trani

ORIGINALE

---

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 198 DEL 27-12-2021

---

OGGETTO: RICOGNIZIONE AL 31/12/2020 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE DAL COMUNE DI BISCEGLIE

---

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale così composto:

1. ANGARANO Angelantonio	Presente	13. INNOCENTI Pietro	Presente
2. LOSAPIO Giuseppe	Presente	14. CARELLI Francesco	Presente
3. SASSO Rossano	Assente	15. PEDONE Pierpaolo	Presente
4. LORUSSO Mauro	Presente	16. MAZZILLI Carla	Presente
5. PASQUALE Pasqua	Presente	17. PREZIOSA Giorgia Maria	Assente
6. COPPOLECCHIA Francesco	Presente	18. RUSSO Alfonso	Assente
7. MASTROTOTARO Tommaso	Presente	19. SASSO Mauro	Assente
8. DI TULLIO Luigi	Assente	20. SPINA Francesco Carlo	Assente
9. RUGGIERI Giuseppe Francesco	Presente	21. CAPURSO Enrico Pasquale	Assente
10. DI GREGORIO Angela Lucia	Assente	22. CASELLA Giovanni	Assente
11. FERRANTE Sergio	Presente	23. NAPOLETANO Francesco	Assente
12. DE NOIA Michele	Presente	24. AMENDOLAGINE Vincenzo	Assente
		25. FATA Vittorio	Assente

Risultano presenti, n. 13 componenti, assenti n. 12.

Presiede la seduta il **Vice Presidente Carla Mazzilli**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dr.ssa Rosa Arrivabene**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Vice Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Si dà atto che il Consiglio Comunale si è tenuto presso la palestra della Scuola Secondaria di 1° grado “C. Battisti – G.Ferraris” in via Pozzo Marrone n. 8 .

.....

Prende la parola il Vice Presidente del Consiglio Carla Mazzilli la quale, dopo aver introdotto l’argomento, invita l’Assessore Storelli a relazionare in merito.

Prende la parola l’Assessore Storelli relazionando sull’argomento.

Nel corso dell’intervento rientra in aula il Consigliere Spina. Presenti n. 14 – Assenti n. 11.

Prende la parola il Consigliere Spina chiedendo alcune delucidazioni in ordine all’argomento fornite dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria dott. Angelo Pedone.

Seguono quindi gli interventi del Sindaco e del Consigliere Spina.

Prima della votazione esce dall’aula il Consigliere Spina Presenti n. 13 – Assenti n. 12.

Posto ai voti, il punto ottiene il seguente esito reso per alzata di mano:

Presenti n.13;

Favorevoli n.13

Su richiesta del Consigliere Losapio si procede a votare per l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con lo stesso risultato, la delibera è resa immediatamente eseguibile.

.....

A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, al presente verbale è allegata la trascrizione integrale della registrazione della seduta riferibile al punto in esame.

.....

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l’art. 20 il quale recita:

“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

#### ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni dirette al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

#### RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 28/09/2017;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2017, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 130 del 28/12/2018;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2018, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 23/12/2019;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 210 del 28/12/2020;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul

- piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
  - 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
    - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
    - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

PRESO ATTO della nota del *Ministero dell'Economia e delle Finanze* prot. DT20826 del 22/03/2021 avente ad oggetto *"Monitoraggio sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nei piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi degli artt. 24, comma 1, e 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica." Partecipazione della società: BISCEGLIE APPRODI S.P.A."* con la quale il Ministero ha chiesto a questo Ente la ragione per la mancata attuazione della misura di razionalizzazione prevista per la partecipazione detenuta presso la società Bisceglie Approdi S.p.A., e preso atto della relativa nota di riscontro prodotta nostro prot. 13766 del 20/04/2021.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ATTESO che il Comune di Bisceglie, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

PRESO ATTO che con l'introduzione del c. 5ter nell'ambito dell'art. 24 del TUSP, operata per il tramite del c. 3bis dell'art. 16 del DL 73/2021 conv. con L. 106/2021, è stata estesa a tutto il 2022 la deroga all'obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 4 novembre 2021;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO dell'allegato parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame dalla VI<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, la quale, tuttavia, è andata deserta;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente della ripartizione finanziaria in ordine alla regolarità tecnica-contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'esito della votazione sul punto e sulla immediata eseguibilità espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi riportato nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Bisceglie detiene partecipazioni, dirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

.....

Terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, alle ore 22:59 il Vice Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

.....

Il presente verbale all'atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art.38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 198 DEL 27-12-2021**

---

OGGETTO: RICOGNIZIONE AL 31/12/2020 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE DAL COMUNE DI BISCEGLIE

---

Parere Regolarità Tecnica	ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000
Esito: Favorevole il	dott. Angelo Pedone
15-12-2021	

Parere Regolarità Contabile	ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000
Esito: Favorevole il	dott. Angelo Pedone
15-12-2021	

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

**IL VICE PRESIDENTE**

**Carla MAZZILLI**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**dr.ssa Rosa ARRIVABENE**

---

---

**CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale dr.ssa Rosa Arrivabene attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 29-12-2021 e vi e' rimasta/rimarra' per 15 giorni consecutivi.

Bisceglie, 29-12-2021

Segretario Generale  
dr.ssa Rosa Arrivabene

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 3405

---

**CERTIFICATO di ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile e diviene esecutiva il 27-12-2021;

Bisceglie, 29-12-2021

Segretario Generale  
dr.ssa Rosa Arrivabene

---